

I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

21 aprile 2026



Quadro normativo

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro – prevede per i beneficiari delle due misure la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Per i beneficiari dell'ADI la partecipazione ai PUC può essere prevista nell'ambito dei percorsi personalizzati definiti con i nuclei familiari. Quando in un Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) o in un Patto di Servizio (PSP) viene indicato l'impegno di partecipazione ad un PUC, il mancato rispetto dell'impegno da parte del beneficiario comporta la decadenza dal beneficio. Questo non si applica quando il PUC viene inserito all'interno di un PaIS sottoscritto a titolo volontario da un componente del nucleo ADI non tenuto agli obblighi.

Per i beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di stipula del PSP comporta la decadenza del beneficio.

1

A seguito della presentazione della domanda ADI o SFL, all'esito positivo dell'istruttoria da parte INPS, i beneficiari accedono al portale del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). I beneficiari ADI di cat. 1 e i beneficiari SFL dovranno poi compilare il CV e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) individuale.

2

Successivamente alla compilazione del PAD, il beneficiario ADI di categoria 1 (avente obbligo di attivazione lavorativa) e il beneficiario SFL dovranno prendere contatto con il Centro per l'impiego per la stipula (o per l'aggiornamento, laddove già sottoscritto in precedenza) del Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

3

A seguito dell'assessment effettuato di competenti servizi per il lavoro, nel patto di servizio personalizzato verranno definiti e concordati gli impegni del beneficiario.

Assegnazione ai PUC dei Beneficiari ADI e SFL

Nel caso di beneficiari ADI aventi obbligo di attivazione lavorativa (cat. 1) e per i beneficiari SFL, l'attivazione del PUC verrà formalizzata in sede di stipula del patto di servizio personalizzato anziché del Patto per l'inclusione.

Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti e le competenze del beneficiario (incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale) nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'impiego o i servizi accreditati al lavoro.

A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti.



Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC, l'orientamento generale è quello di favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Gli operatori presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze.

Le informazioni relative alle propensioni e alle competenze possedute dal beneficiario integrate con le informazioni amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative agevoleranno gli algoritmi di intelligenza artificiale implementati nella Piattaforma SIISL ai fini di proposte di abbinamento beneficiario/PUC.

Nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), i Comuni/Ambiti Territoriali Sociali renderanno disponibili tramite la Piattaforma GEPI il "catalogo" dei progetti e delle loro caratteristiche.

Il catalogo dei PUC con posti vacanti disponibili in ciascun Comune, viene aggiornato dinamicamente, ed è reso disponibile dalla Piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure ADI e SFL.

L'elenco delle posizioni vacanti è reso disponibile all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese, tali elenchi sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.

Abbinamento beneficiari sulla base dei posti disponibili

Nel caso in cui in un determinato Comune non ci siano abbastanza posizioni vacanti in relazione al fabbisogno espresso, ai beneficiari del SFL, sulla base delle esigenze territoriali, è riservata una quota variabile dalla metà ai due terzi dei posti previsti dal progetto.

Con riferimento ai beneficiari ADI di cat. 1, invece, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, in via generale, andrebbe favorita la partecipazione ai progetti di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.

Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC

Il mancato rispetto dell'impegno da parte del beneficiario comporta la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 8, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Rispetto alla partecipazione ai PUC, ai fini della verifica e del monitoraggio degli impegni assunti in sede di stipula del PSP si evidenzia che sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche in itinere, qualificando il mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata.

A tal proposito, dopo una o più assenze ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad otto (previa contestazione e assegnazione di termine per produrre giustificazione idonea) il beneficiario verrà richiamato. In caso di assenze non giustificate per un totale di 24 ore complessive, verrà inviata da parte del Comune la segnalazione all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verrà disposta la decadenza dal beneficio.

In relazione al giustificato motivo per le assenze dalle attività dei PUC, si rimanda alle casistiche individuate dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3374/2016. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attività relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista.

Si precisa che ai fini del pagamento dell'indennità SFL, non rileva l'evento 'conferma' nel caso dei Progetti utili alla collettività (P01). Tale attività non è soggetta a conferma mensile in quanto la partecipazione è verificata sul sistema GEPI.

Assunzione di lavoratori fruitori di ADI/SFL

Decreto legge «lavoro» (decreto legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023)

- artt. 1-10 – Assegno di Inclusione (decorrenza 01 gennaio 2024)
- Art. 12 – Supporto per la Formazione ed il Lavoro (decorrenza 01 settembre 2023)

Assunzione di beneficiari ADI/SFL (art. 10, DL n. 48/2023 – Circ. INPS n. 111/2023)

- Con decorrenza 01 gennaio 2024:

Per le **assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato** (pieno o parziale), ESONERO CONTRIBUTIVO nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua (da riparametrare e applicare su base mensile).

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Assunzione di beneficiari ADI/SFL (art. 10, DL n. 48/2023 – Circ. INPS n. 111/2023)

- Con decorrenza 01 gennaio 2024:

Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale), ESONERO CONTRIBUTIVO nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua, (da riparametrare e applicare su base mensile).

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 333,33 (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Assunzione di beneficiari ADI/SFL (art. 10, DL n. 48/2023 – Circ. INPS n. 111/2023)

- Con decorrenza 01 gennaio 2024:

Per le **trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**, ESONERO CONTRIBUTIVO nella misura del 100%, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per le assunzioni a tempo determinato di cui alla slide precedente.

- TD 12 mesi -> trasformato a scadenza in T IND -> 12 mesi 50% + 12 mesi 100%
- TD 8 mesi -> trasformato a scadenza in T IND -> 8 mesi 50% + 12 mesi 100%

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL e non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

Si prevede la restituzione dell'esonero fruito (e maggiorato delle sanzioni civili) nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all'assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo.

Le agevolazioni sono ammesse ai sensi e nei limiti previsti del regime "de minimis".

Assunzione di beneficiari ADI/SFL (art. 10, DL n. 48/2023 – Circ. INPS n. 111/2023)

La cumulabilità tra l'esonero contributivo per l'assunzione dei soggetti beneficiari di ADI/SFL con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.

Ovviamente, l'esonero contributivo in specie è cumulabile con le agevolazioni consistenti nella riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. taglio del cuneo fiscale; cd. bonus madri lavoratrici).

Viene riconosciuto un incentivo specifico per le Agenzie per il Lavoro, alle quali sarà concesso, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di intermediazione effettuata tramite l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro.

Assunzioni a Tempo Indeterminato -> bonus per ApL pari ad € 2.400 (30% di € 8.000)

Assunzioni a Tempo Determinato -> bonus per ApL pari ad € 1.200 (30% di € 4.000)

Assunzione di beneficiari ADI/SFL (art. 10, DL n. 48/2023 – Circ. INPS n. 111/2023)

Agli enti del Terzo Settore è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di intermediazione, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari:

- al 60% dell'intero incentivo previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- all'80% dell'intero incentivo previsto in caso di assunzione a tempo determinato.

L'INPS – con Circolare n. 111/2023 – ha chiarito che il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto (avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni") la domanda di ammissione all'agevolazione.

L'INPS – con Messaggio n. 3888/2024 – ha pubblicato il modulo di istanza.

Conclusioni

La partecipazione ai PUC non è da intendersi come mero adempimento ai fini dell'erogazione del beneficio economico ma rappresenta un'opportunità di crescita personale oltre che professionale. La partecipazione ai progetti che vengono attuati nei vari ambiti culturale, sociale, ambientale o formativo, riducono il rischio di isolamento sociale e promuovono il reinserimento lavorativo del beneficiario permettendo di "tenere in allenamento" le competenze professionali possedute o di acquisirne di nuove.

La partecipazione ai PUC può essere inoltre intesa come "Formazione sul campo" per lo sviluppo di nuove competenze trasversali (Soft Skill) fondamentali ai fini del reinserimento sociale e lavorativo.

Grazie per l'attenzione
